

Proponente: 42.E
Proposta: 2025/269

del 08/04/2025



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 578

del 08/04/2025

EDIFICI PUBBLICI

Dirigente: FALBO Ing. Salvatore

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: pnrr-m4c1-i1.1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA NIDO
PETER PAN – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PER FORNITURA E
POSA DI IMPIANTI ELETTRICI (CAT OG1)

CUP: J88I22000300006

CIG ACCORDO QUADRO: 968959069E

CIG CONTRATTO SPECIFICO: A0339D4F82

CODICE PROGETTO: A_29601

RUP: arch. ELENA MELLONI

IL DIRIGENTE

Visto che:

- in data 28/02/2025, con atto n. di P. G. 57474, il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing Salvatore Falbo della responsabilità di direzione del Servizio "Edifici Pubblici", con validità dal 01/03/2025
- con deliberazione di Giunta Comunale – I.D. n. 290 del 23/11/2023 - è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato PNRR-M4C1-I1.1- Riqualificazione e messa in sicurezza NIDO PETER PAN CUP J88I22000300006
- con provvedimento dirigenziale RUAD 623 del 16/06/2023 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in oggetto all'operatore economico CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (C.F./P.IVA 03609840370) , con successiva rideterminazione del quadro economico e degli impegni di spesa;

Viste l'istanza e la documentazione ad essa correlata – conservate al PG n. 92155/2025 - dell'appaltatore dei lavori in oggetto, CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (C.F./P.IVA 03609840370) , con cui si chiede l'autorizzazione ad affidare in subappalto all'operatore economico ETABETA di Vaccari Alex, con sede in CASINA (RE), Via Paullo Brugna n. 4, C.A.P 42034 - codice fiscale - partita I.V.A. 02169550353 la FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO L'ASILO NIDO PETER PAN (CATEGORIA SOA: OS30) - per un importo di € 20.000,00 (comprensivo del costo della manodopera), di cui € 576,56 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta;

Visto l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e accertato che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, le lavorazioni che intendeva subappaltare o affidare a cottimo, secondo quanto previsto da legge.

Preso atto che:

- l'appaltatore ha allegato all'istanza la dichiarazione resa dal subappaltatore, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali, nonché il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo ove a sede l'appalto;

- la quota lavori affidati in subappalto è inferiore al 50,00%, come si evince dal referto del Direttore dei Lavori;

- il subappaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi – Prot. INAIL 44615318 del 11/02/2025 - come si evince dalla consultazione al portale “DURC ON LINE”, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015);

--l'appaltatore e il subappaltatore hanno richiesto , come documentazione sopra richiamata conservata al PG 2025/890245, che il pagamento delle spettanze per la lavorazione affidata con il sopracitato subappalto venga effettuato da parte dell'appaltatore, in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016; ciò in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi, più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020, che in particolare, recita quanto segue:

“Omissis.

“i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante ...”;

Visto il referto redatto dal direttore dei lavori in oggetto

Rilevato che:

- la tipologia di lavorazione che forma oggetto del contratto di subappalto non rientra, per tipologia, tra le fattispecie previste dal “Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” (art. 2) - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013) - da sottoporre ad informativa antimafia

Richiamati:

- il “protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”, sottoscritto il 17 maggio 2011 tra Comune e Prefettura di Reggio Emilia, approvato con delibera di Giunta n. 7742 del 17/05/2011, immediatamente eseguibile, rinnovato con delibera 23050/2013 e relativo Addendum , approvato con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 75 del 28/03/2023;

- il “protocollo di intesa in materia di affidamento dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Valorizzazione della qualità negli appalti e dei principi di legalità” sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia e dalle principali Associazioni di categoria del territorio in data 18/10/2018 PG 2018/132414;

Rilevato che, dall'esame della sopracitata documentazione, nulla osta all'affidamento del subappalto per le opere in oggetto, in quanto sussistono tutte le condizioni previste *ex lege*.

Visti:

- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la legge 136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

- **di autorizzare** l'appaltatore dei lavori in oggetto, CONSORZIO INNOVA SOC. COOP (C.F./P.IVA 03539261200), ad affidare in subappalto all'operatore economico ETABETA di Vaccari Alex, **con** sede in CASINA (RE), Via Paullo Brugna n. 4, C.A.P 42034 - codice fiscale - partita I.V.A. 02169550353 la FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO L'ASILO NIDO PETER PAN (CATEGORIA SOA: OS30) - per un importo di € 20.000,00 (comprensivo del costo della manodopera), di cui € 576,56 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta;
- **di prendere atto che:**
 - l'appaltatore e il subappaltatore hanno richiesto, come documentazione sopra richiamata conservata al PG 2025/. 92155 che il pagamento delle spettanze per la lavorazione affidata con il sopracitato subappalto venga effettuato da parte dell'appaltatore, in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016; ciò in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi, più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020, che in particolare, recita quanto segue:

"Omissis.

"i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante ...";

- l'autorizzazione viene rilasciata in pendenza delle verifiche dei requisiti previsti *ex lege* ed è sottoposta a condizione risolutiva, pertanto la stazione appaltante, qualora ravvisi irregolarità, procederà alla revoca della stessa

- dell'operato del subappaltatore risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 c.c..

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Salvatore Falbo